



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

05865-21

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3508/2020
VINCENZO SIANI		CC - 16/12/2020
ENRICO GIUSEPPE SANDRINI		R.G.N. 27049/2020
MICHELE BIANCHI	- Relatore -	
ROSA ANNA SARACENO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 01/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

udito il difensore

l'avvocato (omissis) chiede l'inammissibilità del ricorso.

MB

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 5.6 / 15.7.2020 il Tribunale di Palermo, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato l'ordinanza pronunciata in data 27.4.2020 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con la quale era stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di (omissis) (omissis), indagato del reato di truffa aggravata in danno dell'agenzia delle entrate.

Il Tribunale ha rilevato che il fatto ascritto - la gestione di un centro di raccolta *on line* di scommesse senza la corresponsione della imposta unica delle scommesse, con conseguente ingiusto profitto e danno per l'erario, con la finalità di favorire il sodalizio mafioso dell'acquasanta - integrava il delitto di esercizio abusivo di giochi e scommesse di cui all'art. 4 legge n. 401/1989, distintamente ascritto all'indagato, ma non anche la concorrente fattispecie di truffa aggravata in danno della amministrazione finanziaria.

In particolare, non era integrato l'elemento costitutivo del reato relativo alla induzione in errore dell'amministrazione e al conseguimento del profitto illecito.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Viene denunciata la violazione della legge penale in relazione al giudizio di esclusione del concorso fra il delitto di cui all'art. 4 legge n. 401/1989 e il reato di truffa aggravata in danno dell'amministrazione finanziaria.

L'indagato, gestore di esercizio commerciale autorizzato come punto internet di collegamento con soggetto autorizzato alla raccolta di scommesse sportive, aveva realizzato direttamente la raccolta di scommesse utilizzando un sito estero di società autorizzata alla raccolta di scommesse al di fuori del territorio nazionale, e quindi non soggetta al controllo fiscale da parte dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Veniva quindi effettuata attività di raccolta delle scommesse senza il versamento della relativa imposta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

1. L'ordinanza genetica, alle pagine 498 e seguenti, ha spiegato che, a fronte di un sistema legale che prevede la presenza di soggetti autorizzati, mediante licenza, alla raccolta di scommesse sportive, anche con partecipazione a distanza e quindi tramite centri di scommesse sportive diffusi su tutto il territorio nazionale ovvero anche tramite così detti punti di commercializzazione che consentono, tramite supporto tecnico, solo l'incontro *on line* tra scommettitore e concessionario, l'indagato aveva, tramite un punto di commercializzazione, effettuato direttamente la raccolta di scommesse, incassando la posta giocata e pagando in contanti l'eventuale vincita, simulando una attività di trasmissione dati regolarmente autorizzata.

Il fatto integra la fattispecie di esercizio abusivo di giochi e scommesse, prevista dall'art. 4 legge n. 401/1989, separatamente ascritta all'indagato, ma non anche quella di truffa aggravata ai danni dell'amministrazione finanziaria statale.

Innanzitutto, si deve rilevare che la fattispecie ascritta riguarda il rapporto tra il soggetto che gestisce la raccolta delle scommesse e lo Stato, e non la relazione tra il primo e ciascun singolo scommettitore.

Infatti, l'imputazione individua l'evento del reato – il conseguimento dell'ingiusto profitto con pari altrui danno – nell'omesso versamento allo Stato dell'imposta dovuta sulla scommessa giocata.

Pertanto, nella fattispecie non ricorre l'ulteriore elemento oggettivo della induzione in errore di altri, così determinati al compimento di un atto di disposizione.

La giurisprudenza ha escluso il concorso formale di reati tra la frode fiscale e la truffa in danno dello Stato, fatta eccezione per il caso in cui dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni (Sez. Un., 28/10/2010, Giordano, Rv. 248865).

In un'altra vicenda particolare – caratterizzata dalla emissione di 1200 biglietti gratta e vinci contraffatti – è stata esclusa la sussistenza di truffa in danno dello Stato, che non avrebbe incassato dai singoli acquirenti il prezzo dei tagliandi, proprio per l'assenza di un atto di disposizione da parte dell'erario (Sez.2, 21.11.2006, n. 42352).

Nella fattispecie, in esame, dunque, l'indagato, che ha conseguito un, seppur non quantificato, profitto illecito costituito anche dall'omesso versamento

dell'imposta dovuta in relazione alla attività di raccolta di scommesse abusivamente esercitata, non ha peraltro realizzato una condotta truffaldina idonea a indurre il soggetto passivo (nella specie, l'amministrazione finanziaria) ad un atto di disposizione patrimoniale.

Il ricorso ha sostenuto la natura abusiva della condotta, evidenziando che, per la "perfetta sovrapponibilità del sistema illecito a quello lecito" era difficile "smascherare il sistema criminale caratterizzato, pertanto, dagli artifici ex art. 640 c.p."

La fattispecie di truffa, invece, richiede che l'attività ingannatoria sia diretta, non tanto a eludere i sistemi di controllo bensì, a indurre il soggetto passivo, tratto in errore, ad un atto di disposizione dal quale derivi la coppia profitto ingiusto - danno.

Il collegio, dunque, ritiene che esattamente l'ordinanza impugnata abbia escluso che il fatto ascritto all'indagato (omissis) al capo 36 della imputazione provvisoria integri la fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato, con conseguente inapplicabilità della misura cautelare degli arresti domiciliari.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 16 dicembre 2020.

Il Consigliere estensore

Michele Bianchi



Il Presidente

Maria Stefania Di Tomassi

